



**Linee guida regionali (*articolo 2, comma 1 e articolo 3, comma 1 L. R. n. 15/2016*) finalizzate all'eradicazione della nutria,
in applicazione della Legge regionale
26 maggio 2016, n.15**

(adottate dalla Giunta Regionale con DGR n. 79/CR del 9.8.2016,esaminate dalla Terza Commissione consiliare in data 2.9.2016 e integrate, dalla stessa Commissione, con Parere alla Giunta Regionale n. 122)

Indice:

1. Contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria
2. Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione
3. Soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti privati
4. Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati
5. Coinvolgimento di realtà associative organizzate (articolo 2, comma 2 della L. R. n. 15/2016)
6. Procedure autorizzative
7. Metodi di intervento
8. Periodi ed orari di intervento
9. Aree di intervento
10. Disposizioni specifiche per le aree protette
11. Quantitativi massimi ammessi al prelievo
12. Smaltimento delle carcasse
13. Corsi di formazione per gli operatori
14. Norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati
15. Monitoraggio e Rendicontazione

1. Contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 la Giunta regionale provvede alla predisposizione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria, che contiene le pertinenti disposizioni applicative.

Il medesimo articolo dispone l'emanazione di linee guida e l'articolo 3 ne stabilisce i contenuti, che comprendono:

- contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria;
- compiti di Regione, Città metropolitana, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni agricole e realtà associative organizzate;
- modalità di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse anche avvalendosi della collaborazione della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e delle Aziende unità locali socio-sanitarie;
- metodologia per la raccolta e trasmissione dei dati;
- procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori, possibili forme incentivanti a favore degli operatori autorizzati alle attività di cui all'articolo 4;
- norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati, in particolare per gli interventi di contenimento previsti nei centri abitati e nei luoghi turistici.

Ai fini applicativi, si ritiene più efficace dettagliare le Linee guida previste dall'articolo 3 della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 nei seguenti elementi:

- Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione;
- Soggetti pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti privati;
- Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati;
- Coinvolgimento di realtà associative organizzate - procedure autorizzative;
- Metodi di intervento;
- Periodi ed orari di intervento;
- Aree di intervento;
- Disposizioni specifiche per le aree protette;
- Quantitativi massimi ammessi al prelievo;
- Smaltimento delle carcasse;
- Corsi di formazione per gli operatori;
- Norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati;
- Monitoraggio e rendicontazione.

Le Disposizioni applicative del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria attuano gli elementi di dettaglio stabiliti dalle presenti Linee guida.

2. Soggetti attuatori coinvolti nelle attività di controllo/eradicazione

Le presenti Linee guida regionali prevedono l'intervento diretto e coordinato di più soggetti attuatori, pubblici e privati:

Soggetti attuatori pubblici:

- Regione del Veneto - Giunta Regionale;
- Province e Città Metropolitana di Venezia e rispettivi corpi e servizi di Polizia Provinciale;
- Comuni;
- Consorzi di Bonifica/Autorità di Bacino;
- Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali regionali;
- Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000.

Soggetti attuatori privati (combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2 della L. n. 157/1992, articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e articolo 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016, adeguatamente coordinati e formati):

- Proprietari/conduttori dei fondi;
- Operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia e Città Metropolitana territorialmente competente, adeguatamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa;
- Ditte specializzate in attività di *pest-control* operanti nell'esercizio della propria attività di impresa ai sensi di legge.

I soggetti attuatori pubblici intervengono in applicazione e nei limiti: del rispettivo ordinamento, delle presenti Linee Guida e del Piano Regionale Triennale predisposto dalla Giunta regionale in attuazione delle presenti Linee Guida.

I soggetti attuatori privati intervengono su base volontaria in virtù e nei limiti di apposita autorizzazione secondo quanto stabilito dalle presenti Linee Guida e dal Piano regionale che le attua.

3. Soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati

I soggetti attuatori pubblici competenti al rilascio di autorizzazioni ai soggetti attuatori privati sono:

- le Province e la Città Metropolitana di Venezia limitatamente al territorio provinciale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria ed al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori;
- i Comuni limitatamente al territorio comunale non assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria (urbanizzato);
- gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini;
- gli Enti gestori, se istituiti, dei siti di Rete Natura 2000 limitatamente al territorio ricompreso all'interno dei relativi confini.

4. Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati

Regione del Veneto - Giunta Regionale:

- coordina a scala regionale, l'intervento dei vari soggetti attuatori pubblici;
- approva, acquisito il parere dell'ISPRA, il Piano regionale triennale per l'eradicazione della nutria;
- approva, acquisito il parere dell'ISPRA, eventuali modifiche al Piano regionale triennale per l'eradicazione della nutria a seguito di esigenze/opportunità di adattamento/ottimizzazione che emergano nel corso del triennio di validità del Piano regionale;
- fornisce rendiconto annuale sui dati di monitoraggio relativi allo stato di realizzazione del Piano regionale;

- emana eventuali atti di indirizzo alle Province ed alla Città Metropolitana finalizzati all'attuazione del Piano regionale e per l'ottimale e coordinato utilizzo a scala regionale dei relativi Corpi di Polizia;
- fornisce, per il tramite delle competenti Strutture regionali sanitarie, supporto ai soggetti attuatori pubblici e privati per l'effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse di nutria;
- eroga contributi finanziari a valere sugli stanziamenti recati dalla Legge regionale 26 maggio 2016 n.15 per l'esercizio 2016 nonché, per gli esercizi successivi, sugli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, prioritariamente ai fini dell'erogazione di contributi a titolo di rimborso spese ai soggetti attuatori pubblici e privati con esclusione dei soggetti che operano per finalità di impresa;
- stabilisce i destinatari ed i programmi dei corsi di formazione base degli operatori nonché i casi in cui la formazione di base possa desumersi già sussistente.

Province e Città Metropolitana di Venezia:

- danno attuazione al Piano regionale triennale, avuto riguardo al proprio territorio agro-silvo-pastorale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria e al territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori, mediante atti amministrativi che necessitano di specifico parere ISPRA solo nel caso in cui il contenuto dei medesimi si discosti, per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali, dalle disposizioni applicative contenute nel Piano regionale;
- assicurano mediante i propri corpi e servizi di polizia provinciale l'attuazione del Piano regionale triennale ai sensi dell'articolo 70 della Legge regionale n. 18/2016;
- coordinano, a scala provinciale, l'intervento dei soggetti attuatori pubblici, anche avvalendosi della disponibilità che potrà essere eventualmente concessa dalle locali Prefetture;
- si avvalgono, coordinandone l'intervento a scala provinciale, della collaborazione dei Comuni singoli od associati, dei Consorzi di bonifica, dei soggetti attuatori privati che non operano a fini di impresa, delle realtà associative organizzate secondo l'articolo 2, comma 3 della L. R. n. 15/2016;
- collaborano con gli Enti gestori di Parchi e Riserve naturali regionali e gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 (se insediati) su richiesta degli Enti gestori medesimi sulla base di specifici accordi;
- adottano, nei limiti del vigente ordinamento in materia di controllo della fauna (selvatica e non selvatica) ed in applicazione del Piano regionale triennale, puntuali direttive operative ai fini dell'organizzazione e svolgimento degli interventi di controllo;
- sentiti i sindaci dei comuni interessati, si avvalgono, per le operazioni di cattura e soppressione/abbattimento diretto con arma da fuoco, anche delle proprie guardie venatorie, le quali, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2 della L. n. 157/1992, 17, comma 2 della L. R.n.50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n.15/2016, possono a loro volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi (purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso di validità se autorizzati all'abbattimento diretto con armi da fuoco), delle guardie forestali e delle guardie comunali (purché munite di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso se autorizzate all'abbattimento diretto con arma da fuoco) nonché di operatori (muniti di licenza per l'esercizio venatorio e con copertura assicurativa in corso se autorizzati all'abbattimento diretto con arma da fuoco) espressamente autorizzati, adeguatamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e Città Metropolitana di Venezia ed in possesso di idonea formazione di base come definita dalle presenti Linee Guida; possono rientrare in tale ultima categoria le guardie venatorie volontarie, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i concessionari degli istituti venatori privatistici ed i loro collaboratori, i singoli cacciatori;
- si avvalgono, a scala sub-provinciale/locale, della disponibilità offerta da realtà associative organizzate (Ambiti Territoriali di Caccia, Associazioni agricole, Associazioni venatorie) in grado di fornire collaborazione su base volontaria (fatto salvo l'eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti a valere sugli stanziamenti disposti dalla L. R. n. 15/2016) in termini di coordinamento operativo degli interventi previsti dal Piano regionale triennale, fatto salvo l'adeguato coordinamento in capo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

- organizzano, a scala provinciale o interprovinciale, tenuto conto delle Linee guida emanate con DGR n.1100 del 18.8.2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni, le operazioni di prelievo, raccolta e smaltimento delle carcasse, promuovendo, laddove si renda necessario o opportuno, accordi con gli altri soggetti attuatori pubblici e privati;
- organizzano la formazione di base, qualora non possa desumersi già sussistente secondo le previsioni del presente Piano regionale, degli operatori resisi disponibili di cui i Corpi/Servizi di Polizia provinciale intendono avvalersi;
- ammettono alla formazione di base prevista dalle presenti Linee Guida, i soggetti che ne facciano richiesta;
- costituiscono ed aggiornano l'elenco provinciale degli operatori abilitati ai sensi e per i fini del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2 della L. n. 157/1992, 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016;
- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel territorio di competenza (territorio provinciale assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria e territorio provinciale non urbanizzato ricompreso all'interno dei confini dei siti di Rete Natura 2000 qualora non siano istituiti i relativi Enti gestori);
- riferiscono annualmente alla Giunta regionale, con apposito rendiconto, sullo stato di avanzamento del Piano regionale avuto riguardo all'intero territorio provinciale, a tal fine acquisendo preliminare rendicontazione dai vari soggetti attuatori operanti in ambito provinciale;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dalla Provincia/Città Metropolitana stessa.

Comuni:

- realizzano, in applicazione del proprio ordinamento in materia di igiene e sanità pubblica, programmi di contenimento a fini di eradicazione nell'ambito del territorio urbanizzato di competenza, potendosi avvalere di ditte specializzate all'uopo autorizzate e provvedendo allo smaltimento delle carcasse;
- si raccordano con la Provincia o Città Metropolitana di Venezia di riferimento e con gli altri soggetti operatori pubblici per concordare tutte le possibili sinergie a livello operativo;
- trasmettono annualmente alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia di riferimento i dati relativi al numero di capi eradicati nel territorio di competenza.

Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino:

- assicurano, nell'ambito delle attività di manutenzione dei manufatti arginali di competenza, il monitoraggio dei livelli di criticità (presenza di gallerie), dandone tempestiva, coordinata e geo-referenziata informazione alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente;
- ove possibile mettono a disposizione, su richiesta della Provincia o Città Metropolitana di Venezia o del Comune o dell'Ente gestore del Parco/Riserva naturale regionale o del Sito Rete Natura 2000 territorialmente competenti, personale (formato o da formarsi) e dotazioni (gabbie per la cattura) per le operazioni di controllo/eradicazione;
- concorrono alle operazioni di smaltimento delle carcasse secondo le Linee guida di cui alla DGR n. 1100 del 18.8.2015, tenuto conto degli eventuali indirizzi organizzativi in ambito locale emanati a tal fine dalle Province o dalla Città Metropolitana;
- assicurano, successivamente alla rimozione delle nutrie, la celere occlusione delle gallerie.

Enti gestori di Parchi e Riserve naturali regionali:

- provvedono all'eradicazione delle popolazioni di nutria presenti nel territorio di propria competenza in conformità al regolamento dell'area, sotto la propria diretta responsabilità e sorveglianza. Le operazioni di cattura mediante gabbie/trappola e successiva soppressione nonché le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco sono svolte dal personale dell'Ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'Ente gestore stesso; per le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco è richiesto il possesso della licenza per l'esercizio venatorio e relativa copertura assicurativa in corso di validità. L'Ente gestore può richiedere la collaborazione della Provincia o

Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente, da definire sulla base di specifici accordi;

- assicurano, con riferimento al territorio urbanizzato ricompreso nel territorio di competenza, forme di coordinamento con i Comuni ricadenti nel territorio a parco/riserva;
- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel proprio territorio e dello stato di avanzamento, sempre nel proprio territorio, del Piano regionale triennale, dandone informazione alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del Piano regionale triennale, da parte dei soggetti autorizzati dall'Ente gestore medesimo.

Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 (se istituiti):

- intervengono, ai fini della salvaguardia della biodiversità, direttamente o richiedendo l'intervento alla Provincia o alla Città Metropolitana di Venezia in base alla collocazione territoriale e sulla base di specifici accordi, prioritariamente nelle zone ove, sulla base dei relativi piani di gestione, la nutria è individuata quale possibile fattore di minaccia per le specie e gli habitat presenti;
- effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti nel proprio territorio e dello stato di avanzamento, sempre nel proprio territorio;
- provvedono ad informare preventivamente le forze dell'ordine sulle operazioni di controllo con arma da fuoco da eseguirsi, in sede di esecuzione del Piano regionale, da parte dei soggetti autorizzati dall'Ente gestore medesimo.

Proprietari/Conduttori dei fondi:

- possono dare alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente il proprio contributo operativo su base volontaria in qualità di proprietari/conduttori dei fondi ai sensi e per i fini di cui agli articoli 19, comma 2 della L. n. 157/1992, 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016, dando atto del possesso della licenza per l'esercizio venatorio e di polizza assicurativa in corso di validità (solo ai fini dell'autorizzazione all'abbattimento diretto con arma da fuoco) nonché partecipando alla formazione di base, prevista dalle presenti Linee guida e dal Piano Regionale Triennale, organizzata dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente se ritenuto necessario dagli stessi Enti;
- intervengono su autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente nei limiti delle disposizioni contenute nell'atto autorizzativo;
- si raccordano, se richiesto dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente per le finalità e secondo gli indirizzi all'uso impartiti dagli stessi soggetti, con l'Ambito Territoriale di Caccia, le Associazioni Agricole, il Consorzio di Bonifica o il Comune in cui ricade il fondo;
- assicurano la corretta conservazione del materiale (gabbie di cattura) ricevuto in comodato da parte del soggetto pubblico che affida in uso il materiale stesso;
- informa la Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente e secondo modalità dalla stessa stabilite, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

Operatori (combinato disposto di cui agli articoli 17, comma 2 della L. R.n.50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n.15/2016):

- rientrano nella categoria "Operatori" (ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016) i seguenti soggetti: guardie venatorie volontarie, guardie giurate, operatori della vigilanza idraulica, concessionari degli istituti venatori privatistici e loro collaboratori, singoli cacciatori;
- danno alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente la propria disponibilità ad intervenire su base volontaria in qualità di "Operatori" ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e dell'articolo 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016;
- assicurano il possesso della licenza per l'esercizio venatorio e di polizza assicurativa in corso di validità ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare abbattimenti diretti con arma da fuoco;

- partecipano alla formazione di base prevista dalle presenti Linee Guida organizzata dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente se ritenuto necessario dallo stesso soggetto;
- operano ed intervengono su specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente, nei limiti delle disposizioni contenute nel medesimo atto autorizzativo;
- si raccordano, se richiesto dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente e secondo gli indirizzi all'uopo impartiti dallo stesso soggetto, con il proprio Ambito Territoriale di Caccia di riferimento;
- informano la Provincia o la Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente e secondo modalità dalla stessa stabilite, sulle operazioni eseguite e sulle eventuali criticità emerse nel corso delle operazioni.

5. Coinvolgimento di realtà associative organizzate (articolo 2, comma 2 della L. R.n.15/2016)

Le Province e la Città Metropolitana possono avvalersi, ai fini del conseguimento degli obiettivi delle presenti Linee guida dell'attuazione del presente Piano, di realtà associative organizzate, con particolare riferimento agli Ambiti territoriali di Caccia, alle Associazioni Agricole e Associazioni Venatorie.

Le Associazioni agricole possono concorrere su base volontaria a sensibilizzare gli imprenditori agricoli, soprattutto nelle aree a maggiore impatto da parte delle nutrie, in ordine all'importanza che assume la collaborazione dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli nelle attività di cattura e soppressione delle nutrie all'interno dei propri fondi.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia:

- possono promuovere la partecipazione dei propri iscritti alla realizzazione del Piano regionale in qualità di operatori autorizzati ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016;
- possono, su delega circostanziata della Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente, eseguire il coordinamento operativo dei cacciatori iscritti che intervengono in qualità di operatori autorizzati ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016, fatto salvo l'adeguato e sovraordinato coordinamento dell'Ente che autorizza.

6. Procedure autorizzative

Le procedure autorizzative sono stabilite autonomamente dagli Enti competenti a rilasciare autorizzazioni finalizzate all'esecuzione del Piano regionale triennale.

Dette procedure devono essere di facile e celere applicazione. Le autorizzazioni possono avere validità triennale. Le autorizzazioni possono essere insindacabilmente revocate, per motivi di sicurezza e/o di opportunità, in qualsiasi momento da parte del soggetto che rilascia l'autorizzazione.

7. Metodi di intervento

Nel dare atto che è fatto divieto assoluto di utilizzo di veleni, rodenticidi o altri mezzi non selettivi, ai fini dell'esecuzione del Piano regionale triennale si applicano i seguenti metodi di intervento:

Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie. Le esperienze a livello locale suggeriscono infatti che il metodo di controllo più efficace è la cattura con gabbie-trappola e che l'attività di abbattimento diretto è da ritenersi complementare e non sostitutiva del trappolaggio.

Devono essere impiegate gabbie-trappola che siano di proprietà di soggetto attuatore pubblico, o, se di proprietà di soggetti privati, debitamente autorizzate dall'Amministrazione pubblica normativamente e territorialmente competente ai sensi della vigente normativa e del presente Piano regionale, di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare, dotate di matricola identificativa visibile e inamovibile apposta a cura del soggetto pubblico autorizzatore competente.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalle Forze dell'ordine, dagli operatori abilitati ed autorizzati dalle Province o dalla Città Metropolitana di Venezia ai sensi degli articoli 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e 4, comma 2 della L. R. n. 15/2016, dai proprietari/conducenti dei fondi o coadiutori di loro fiducia adeguatamente formati e coordinati dagli stessi Enti (la Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, dal personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali adeguatamente formato e autorizzato dai relativi Enti gestori, dagli addetti alla vigilanza idraulica degli Enti a cui compete la tutela delle acque adeguatamente formati, autorizzati e coordinati dalle Province/Città Metropolitana, dal personale delle ditte specializzate nel controllo/eradicatione delle specie nocive (*pest-control*)).

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza aver dato comunicazione ed aver ottenuto specifica autorizzazione da parte dell'Ente autorizzatore competente, nonché a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.

La soppressione con metodo eutanascico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura ed evitando inutili sofferenze all'animale.

E' sempre ammesso il ricorso a ditte specializzate nel controllo/disinfestazione delle specie nocive (*pest-control*), le quali hanno l'obbligo di operare ai sensi di legge.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto della nutria può essere effettuato:

- dalla Polizia provinciale e locale;
- dal personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali all'uopo autorizzati dall'Ente di appartenenza, limitatamente ai territori ricompresi nel perimetro del Parco o Riserva, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando *gilet* di riconoscimento ad alta visibilità;
- dagli operatori di cui al comma 2, articolo 4, lettere a), b), c), d), e), f) e g) della L. R. n. 15/2016 adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando *gilet* di riconoscimento ad alta visibilità;
- dai soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi della lettera f), comma 2 dell'articolo 4 della L. R. n. 15/2016 durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati o autorizzati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (dalla 3^a domenica di settembre al 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario e nel rispetto delle norme sullo smaltimento delle carcasse di cui all'articolo 12 delle presenti Linee guida; ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 4, i predetti soggetti devono essere autorizzati, adeguatamente coordinati e formati;
- dai proprietari/conducenti dei fondi adeguatamente formati e coordinati dalla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità e di copertura assicurativa in corso di validità, utilizzando *gilet* di riconoscimento ad alta visibilità.

8. Periodi ed orari di intervento

In territorio assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria gli interventi di controllo della nutria, sia mediante trappolaggio che tramite abbattimento diretto con arma da fuoco, possono essere autorizzati:

- per tutto l'arco dell'anno;
- anche nelle ore serali e notturne.

Per le aree protette si applicano le disposizioni specifiche di cui al successivo punto 10. Per le aree urbanizzate si applicano le disposizioni regolamentari all'uopo emanate dal Comune territorialmente competente.

9. Aree di intervento

Fatto salvo quanto previsto per le aree protette di cui al successivo punto 10 nonché fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dai Comuni avuto riguardo al proprio territorio urbanizzato, gli interventi di controllo della nutria, sia mediante trappolaggio che abbattimento diretto con arma da fuoco, possono essere autorizzati sull'intero areale di presenza della nutria, inclusi gli istituti venatori privatistici.

10. Disposizioni specifiche per le aree protette

Nelle aree a vario titolo protette, i metodi di intervento per il controllo della Nutria devono tener conto delle finalità di conservazione e/o riproduzione naturale ivi perseguite, prevedendo l'impiego, tra le tecniche di controllo consentite, di quelle che arrecano minor disturbo. A seconda della tipologia dell'istituto di protezione gli interventi di controllo saranno i seguenti:

Parchi regionali e Riserve regionali

Nei Parchi e nelle Riserve naturali regionali il controllo può essere esercitato tutto l'anno mediante l'uso di gabbie-trappola e successiva soppressione, fatte salve eventuali disposizioni difformi motivatamente emanate dal competente Ente di Gestione.

Nei Parchi e nelle Riserve naturali regionali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione emanata per motivi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si possono effettuare gli abbattimenti diretti, la durata, gli orari e i periodi di tali abbattimenti (comunque ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 31 gennaio).

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi, se istituite, è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il controllo della Nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione (vedasi paragrafo 7) e per tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti autorizzati dall'Ente gestore se istituito o dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia territorialmente competente, che può essere effettuato tutto l'anno, fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con l'uso di pallini atossici;
- è in ogni caso proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco nelle zone umide nelle quali sia presente la Lontra, al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di quest'ultima.

Istituti di protezione di cui all'ordinamento in materia faunistico-venatoria

Il controllo della Nutria negli istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L. n. 157/1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna selvatica) o della L. R. n. 50/1993 (aree di rispetto istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia) può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi di cui alle presenti Linee guida. L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 31 gennaio. Nelle zone umide incluse nei suddetti istituti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

11. Quantitativi massimi ammessi al prelievo

Non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo in forma di controllo a fini di eradicazione, tenuto conto dello status giuridico della specie così come modificato dalla L. n. 116/2014 oltre che tenuto conto di quanto prevede il Reg.to (UE) n. 1143/2014 del 22.10.2014 ed il Reg.to di Esecuzione 2016/1141 del 13.7.2016, dei contenuti del parere ISPRA prot. n. 26016 del 3.5.2016 e degli obiettivi della Legge regionale n. 15/2016 (contenimento finalizzato alla eradicazione della specie dal territorio regionale).

12. Smaltimento delle carcasse

Si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.1100 del 18.8.2015 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

13. Corsi di formazione per gli operatori

La formazione di base si intende sussistente in capo ai seguenti soggetti:

- Agenti dei Corpi/Servizi di Polizia Provinciale;
- Agenti delle Polizie Locali;
- Guardie Venatorie Volontarie;
- Guardie Forestali e Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Operatori che risultino, alla data di approvazione del presente provvedimento, già formati dalle Province/Città Metropolitana ai sensi dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

I corsi di formazione sono organizzati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, cui può subentrare, nell'ambito della riforma complessiva delle materie di specifico riferimento, la Regione Veneto.

I programmi e la durata dei corsi, la docenza nonché le modalità di svolgimento dei corsi stessi e del rilascio dell'attestato di frequenza sono stabiliti, con il coordinamento della Regione, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia tenuto conto:

a) dell'esperienza sin qui maturata in sede di applicazione, a livello territoriale, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993;

b) dell'opportunità di prevedere una formazione che assicuri comunque l'adeguata acquisizione di nozioni di base in materia di:

- zoologia applicata alla caccia con particolare riguardo alla biologia ed etologia della Nutria e prove pratiche di riconoscimento della specie oggetto di controllo;
- legislazione venatoria;
- armi e munizioni da caccia e relativa legislazione (con particolare riguardo alle norme di sicurezza);
- tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;
- nozioni di pronto soccorso.

14. Norme comportamentali e di sicurezza per gli operatori autorizzati

Le norme comportamentali e di sicurezza in capo agli operatori vengono sancite nell'atto di autorizzazione nominale rilasciato:

- dalla Provincia e Città Metropolitana di Venezia ovvero dalla Regione Veneto alla singola persona fisica che partecipa all'esecuzione delle operazioni di controllo previste dal Piano regionale;
- dal Comune alla singola persona fisica o alla ditta di *pest-control* che partecipa, in territorio urbanizzato e nei luoghi turistici, all'esecuzione delle operazioni di controllo previste dal Piano regionale triennale.

Dette norme comportamentali e di sicurezza debbono necessariamente contemplare:

- il possesso, presso il singolo operatore che non sia agente di polizia provinciale o locale, di copia autentica dell'atto di autorizzazione e di documento di identità in corso di validità;
- l'assenza di presupposti, pre-requisiti e condizioni minime essenziali che possano compromettere la piena idoneità psico-fisica all'esecuzione delle operazioni di controllo;
- la costante possibilità di contatto telefonico tra l'operatore ed il Corpo o Servizio di Polizia Provinciale;
- l'utilizzo, da parte dell'operatore a vario titolo autorizzato fatte salve le disposizioni emanate nel merito specifico dai Comandanti delle Polizie provinciali o Locali per i propri Agenti, di *gilet* ad alta visibilità;
- la presenza diretta di un Pubblico Ufficiale, con funzioni di supervisione, nei casi di intervento in area non ricadente in territorio assoggettabile a pianificazione faunistico-venatoria (territorio urbanizzato) e nei luoghi turistici individuati dal Comune interessato.

15. Monitoraggio e Rendicontazione

Le Province e la Città Metropolitana di Venezia effettuano annualmente il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul proprio territorio e ne trasmettono i risultati, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Giunta Regionale. Il resoconto riporta il numero di operatori impiegati, il numero delle uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune, la località e l'eventuale istituto faunistico interessato.

Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie regionali, curano l'effettuazione di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi ed alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.

Le Province e la Città Metropolitana, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione in ordine ai risultati delle operazioni di contenimento ed eradicazione delle nutrie indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

Al termine del periodo triennale di attuazione del Piano, la competente Struttura regionale trasmette all'ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.